

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e delle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997, n. 347/D del 5 novembre 1998, n. 420/D del 7 novembre 2000, n. 502/D del 25 marzo 2003, n. 518/D del 21 novembre 2003 e n. 555/D del 17 maggio 2005.

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La Società Italiana Assicurazioni S.p.A., fondata nel 1889, ha sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano - Italia ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed all'esercizio del Ramo Cauzioni dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con decreto del 5/07/1982, pubblicato sulla G. U. n. 187 del 9/07/1982.

## INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

### A) LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

### B) RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano, Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: [benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## INFORMAZIONI

Italiana Assicurazioni S.p.a. è a disposizione della clientela con il Servizio "Benvenuti in Italiana" Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano, Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: [benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it) anche per informazioni o chiarimenti di carattere generale.

### C) TERMINI DI PRESCRIZIONE CONTRATTUALE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile). Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Nell'assicurazione del Ramo Cauzioni i diritti del Beneficiario della polizza si prescrivono nel termine previsto dalla Legge per l'estinzione dell'obbligazione principale. Gli altri diritti derivanti dal contratto del Ramo Cauzioni si estinguono nel termine ordinario di prescrizione decennale.

## INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di patteggiamenti contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia alle condizioni generali di assicurazione.

## D) SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

In conformità a quanto previsto all'art. 129 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il contratto non garantisce:

- 1) il conducente del veicolo assicurato per danni di qualsiasi natura da lui subiti;
- 2) i seguenti soggetti limitatamente ai danni a cose:
  - a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in leasing;
  - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini entro il terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
  - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b).

## E) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle parti entro i termini previsti dalle Condizioni Generali di assicurazione o dalla legge, si rinnova tacitamente. In caso di valida disdetta, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto, e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

## F) ESCLUSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA E RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO

Nei casi indicati dall'articolo 1.2 delle Condizioni Generali di assicurazione la garanzia non è operante, e l'Assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero delle somme pagate. Tra questi casi si segnalano in particolare i seguenti:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o che venga comunque sanzionata ai sensi dell'art. 186 o 187 del decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 (codice della strada);
- danni subiti dalle persone trasportate, quando il trasporto, in relazione al numero delle persone trasportate o alla loro collocazione sul veicolo, non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione del veicolo.

Inoltre, se richiamate in polizza le Condizioni Speciali di cui ai punti 1.23 o 1.24, la garanzia non è operante qualora il veicolo venga condotto da persona diversa da quelle indicate dal Contraente. In tali casi, tuttavia, la Società limita il suo diritto di rivalsa a 5.000,00 euro.

## G) FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE ALLA SOCIETÀ IL COSTO DEL SINISTRO PER EVITARE LA MAGGIORAZIONE DOVUTA ALLA APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA BONUS/MALUS PER AUTOVETTURE, MOTOCICLI, CICLOMOTORI E VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO COSE

Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base alle clausole di cui sopra, rimborsando alla Società assicuratrice, all'atto del rinnovo del contratto, gli importi dalla stessa pagati per tutti o parte dei sinistri che avrebbero dato luogo a detta maggiorazione. La stessa facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta o mancato pagamento del premio di rinnovo.

## H) ATTESTAZIONI DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, il proprietario del veicolo (ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di contratto in leasing), o persona da questi delegata per iscritto, ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la Società.

Il Contraente, che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

In caso di furto del veicolo assicurato la Società si impegna a rilasciare, su richiesta del proprietario, entro 15 giorni, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa. Nel caso in cui al momento del furto risulti concluso il periodo di osservazione la Società riconoscerà la classe di merito effettivamente maturata.

## I) DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO MATURATA DALL'ASSICURATO

In caso di contratto stipulato con clausola "bonus/malus" il proprietario che sostituisca il veicolo ha diritto alla conservazione della classe di merito maturata nei casi di:

- Vendita, demolizione, cessazione della circolazione e consegna in conto vendita del precedente veicolo;
- Furto del veicolo, purchè il nuovo veicolo venga assicurato entro un anno dalla data del furto.

Il diritto alla conservazione della classe di merito nei predetti casi può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni dell'Assicurato.

## L) COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro dev'essere prontamente inviata, all'agenzia competente o alla Società, denuncia da compilarsi utilizzando l'apposito modulo "Constatazione Amichevole di Incidente", nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro; modalità di accadimento; targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti; estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi; descrizione dei danni; dati anagrafici dei testimoni; informazione di eventuali feriti.

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'art. 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

## M) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Italiana Assicurazioni aderisce alla convenzione CID (Convenzione Indennizzo Diretto) e quindi l'Assicurato potrà essere risarcito direttamente da Italiana Assicurazioni, quando tale accordo risulti operante, ovvero se ricorrono le seguenti condizioni:

- i veicoli coinvolti, entrati in collisione, siano solo due con la sola esclusione di ciclomotori e macchine agricole;
- il veicolo assicurato abbia riportato, ai sensi della CID, danni indennizzabili e quelli al suo conducente leso ed alle sue cose trasportate non superino il limite di 15.000,00 Euro;
- la Compagnia Assicuratrice di controparte aderisca alla CID;
- entrambi i conducenti abbiano firmato il "modulo blu" e lo abbiano compilato in ogni sua parte.

Quando non sia applicabile la Convenzione CID il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'Assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In tal caso l'Assicurato potrà avvalersi della procedura di liquidazione rapida prevista dall'art. 148 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, allegando il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e indicando:

- per i sinistri con soli danni a cose il codice fiscale degli aventi

diritto al risarcimento nonché luogo, giorni e ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia.

Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall'Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:

- in 30 giorni, se unitamente alla richiesta sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- in 60 giorni, se unitamente alla richiesta sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;

- per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, nonché l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi eredi possono ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni.

In caso di danno che abbia causato lesioni personali il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona, qualora ciò accada i termini previsti dalla procedura di risarcimento sono sospesi.

Per quanto riguarda eventuali danni subiti dal terzo trasportato, l'art 141 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, prevede che il risarcimento debba essere richiesto all'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del responsabile civile se il veicolo di quest'ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione secondo le modalità previste dall'art. 148 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo.

Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni.

## N) ART. 642 DEL CODICE PENALE – "TRUFFA IN ASSICURAZIONE"

L'articolo n. 642 del Codice Penale prevede per "chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi .....omissis....denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.....omissis..".

## SICUREZZA E PREVENZIONE STRADALE

Gli studi più recenti dimostrano che l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture riduce del 50% il rischio derivante da un incidente. Per chi viaggia su veicoli a due ruote il casco è un elemento di protezione importantissimo: infatti il tasso di incolumità dei conducenti muniti di casco, coinvolti in incidenti, è quasi raddoppiato. **Cinture di sicurezza e casco non sono dunque accessori fastidiosi, ma protezioni indispensabili oltre che obbligatorie per legge: indossateli sempre!**

**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO**